



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 11/05/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 11/12/2014 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 40 rate sulle 120 complessive; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 1.170,55, oltre risarcimento danni patiti a seguito del comportamento scorretto tenuto dall'intermediario da quantificarsi in via equitativa, oltre interessi moratori e spese di assistenza tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: il contratto oggetto di ricorso è stato costantemente riconosciuto dall'ABF come conforme all'art.125-sexies TUB, sia con riferimento alla descrizione delle commissioni up front, non rimborsabili, sia della disciplina applicabile nel caso di estinzione anticipata; ha rimborsato tutto ciò che spettava al ricorrente a titolo di rimborso di costi/oneri recurring; gli oneri up front non sono rimborsabili, in quanto tali voci si riferiscono alla fase preliminare; la sentenza cd. Lexitor riconosce che la versione in lingua italiana sembra piuttosto confermare che i costi oggetto di riduzione siano solo quelli inerenti alla durata del contratto; nessun onere assicurativo è stato addebitato al ricorrente e di conseguenza nessun rimborso è dovuto; infine, è infondata la domanda di rifusione delle spese legali.

L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso, perché infondato.



DIRITTO

Il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” ed ancora “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell’intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.134,28, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 10.431,39	TAN	10,02%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	138,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	66,67%
Data di inizio del prestito	11/12/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	49,14%

rate pagate	40	rate residue	80	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Comm. perfezionamento finanziamento				331,20	Upfront	49,14%	162,76	0,00	162,76
Comm. gestione finanziamento				331,20	Recurring	66,67%	220,80	220,80	0,00
Provvigioni Intermediario del credito				1.457,28	Recurring	66,67%	971,52	0,00	971,52
								TOTALE	1.134,28

Il Collegio precisa che dal 1° ottobre 2020, con l’entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) e pertanto la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.134,00.

La domanda di risarcimento dei danni, peraltro non supportata da alcun elemento di prova, è stata formulata per la prima volta in sede di ricorso e risulta pertanto non supportata da preventiva prospettazione nel reclamo.

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali, dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13), mentre non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, rilevando la natura seriale del ricorso e comunque non ricorrendo le condizioni già indicate dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6174/2016).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.134,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA